ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 24 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio sindacale caso di urgenza la convocazione puo' essere fatta per telegramma entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e in sua assenza, quello del vice presidente. I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere firmati dal presidente e dal direttore generale. Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dopo la, lettura e approvazione nella riunione stessa, in caso di urgenza, o nella riunione immediatamente successiva.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it